



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

SEZIONE

N° 40

REG. GENERALE

N° 2173/10

UDIENZA DEL

09/05/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RAPANA'	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTINELLI	DAVIDE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

252/40/12

PRONUNCIATA IL:

9 MAG. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GIU. 2012

Il Segretario

Alina

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2173/10 depositato il 16/03/2010
- avverso la sentenza n. 220/7/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CASSINO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

SILENZI DR. GIORGIO

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVV.RETT.E LIQU n° 20081T000164000 REGISTRO
- AVV.RETT.E LIQU n° 20081T000164000
- AVV.RETT.E LIQU n° 20081T000164000

Fatto

La Soc. [REDACTED] appella la sentenza della C.T.P. DI Frosinone n. 220/7/9 depositata il 23.09.2009 con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall' Agenzia delle Entrate Ufficio di Cassino sulla compravendita di cui all'atto per notaio [REDACTED] del 07.01.2008 e con il quale veniva determinato in euro 101.770,00 l'imposta di registro. A motivazione delle conclusioni di rigetto del ricorso il giudice prime cure, ritenuto che il contribuente ha acquistato per euro 1.576.800,00 gli immobili di cui al richiamato atto notarile rivendendoli nello stesso giorno per euro 2.594.500,00, ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a supportare le tesi rappresentate nell'atto introduttivo.

Nell'atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata rappresentando che il giudice adito non si sarebbe pronunciato sulla illegittimità della rettifica fondata sulla contemporaneità degli atti di compravendita e non avrebbe tenuto conto delle spese di registro del primo atto poste a carico del secondo acquirente; non avrebbe tenuto conto della complessità delle circostanze che hanno portato all'acquisto subito dopo alla vendita dei beni immobili.. Dopo di che ripete pedissequamente quanto già esposto on il ricorso di primo grado depositando vari documenti.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate con deposito di memoria per le controdeduzioni.

Diritto

L'appellante porta a conoscenza di questo Collegio gli avvenimenti che riguardano i rapporti di terzi con i beni

Accoglie parzialmente l'appello del contribuente come in
motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Latina il 09.05.2012

Il Relatore



Il Presidente

